ALLEGATO X – Istruzioni per l'informativa sulle riserve di capitale anticicliche

**Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica** - Formato fisso per le colonne, formato flessibile per le righe

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB1 di cui all'allegato IX delle soluzioni IT dell'ABE.
2. L'ambito del modello EU CCyB1 è limitato alle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica, conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE ("CRD")[[2]](#footnote-2).

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| Da 010 a 01X | **Ripartizione per paese**  Elenco dei paesi nei quali l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della sua specifica riserva di capitale anticiclica, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione[[3]](#footnote-3).  Il numero di righe può variare in funzione del numero di paesi in cui l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica. Gli enti numerano le righe per ciascun paese consecutivamente, iniziando con 010.  A norma del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, se le esposizioni nel portafoglio di negoziazione o le esposizioni estere di un ente rappresentano meno del 2 % delle esposizioni ponderate per il rischio aggregate, l'ente può scegliere di assegnare tali esposizioni alla sede dell'ente (ad es. allo Stato membro di origine dell'ente). Se le esposizioni assegnate alla sede dell'ente comprendono esposizioni in altri paesi, questi sono chiaramente identificati in una nota a piè di pagina del modello dell'informativa. |
| 020 | **Totale**  Valore descritto conformemente alla spiegazione per le colonne da a a m di questo modello. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore delle esposizioni creditizie generiche secondo il metodo standardizzato**  Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e all'articolo 111 del CRR.  Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti è determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR, non è incluso qui ma nella colonna e di questo modello.  La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Riga 020 (totale): la somma delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e all'articolo 111 del CRR. |
| b | **Valore delle esposizioni creditizie generiche secondo il metodo IRB**  Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e agli articoli 166, 167 e 168 del CRR.  Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR non è incluso qui ma nella colonna e di questo modello.  La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Riga 020 (totale): la somma delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e agli articoli 166, 167 e 168 del CRR. |
| c | **Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato**  Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti determinate conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del CRR.  La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Riga 020 (totale): la somma di tutte le posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del CRR. |
| d | **Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni**  Somma delle voci seguenti:   * + il valore equo delle posizioni per cassa che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e all'articolo 104 del CRR;   + il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.   La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Riga 020 (totale): la somma del valore equo di tutte le posizioni per cassa che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e all'articolo 104 del CRR, e la somma del valore nozionale di tutti i derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD. |
| e | **Valore dell'esposizione delle esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione**  Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR.  La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.  Riga 020 (totale): la somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR. |
| f | **Valore dell'esposizione complessiva**  Somma degli importi nelle colonne a, b, c, d ed e di questo modello.  Riga 020 (totale): la somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD. |
| g | **Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito**  Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e alla parte tre, titolo II, del CRR, tenendo conto dei requisiti di fondi propri connessi a eventuali rettifiche specifiche per paese dei fattori di ponderazione del rischio stabiliti conformemente all'articolo 458 del CRR.  Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e alla parte tre, titolo II, del CRR. |
| h | **Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato**  Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, per i rischi specifici oppure alla parte tre, titolo IV, capo 5 del CRR, per i rischi incrementali di default e di migrazione.  Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, per i rischi specifici oppure alla parte tre, titolo IV, capo 5 del CRR, per i rischi incrementali di default e di migrazione. |
| i | **Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione**  Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.  Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| j | **Requisiti di fondi propri - Totale**  Somma degli importi nelle colonne g, h e i di questo modello.  Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD. |
| k | **Importi delle esposizioni ponderati per il rischio**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni creditizie rilevanti, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD, ripartiti per paese e tenendo conto di eventuali rettifiche specifiche per paese dei fattori di ponderazione del rischio stabiliti conformemente all'articolo 458 del CRR.  Riga 020 (totale): la somma di tutti gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD. |
| l | **Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%)**  Fattore di ponderazione applicato al coefficiente di riserva di capitale anticiclica in ciascun paese, equivalente al totale dei requisiti di fondi propri relativi alle esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione (riga 01X, colonna j di questo modello) diviso per il totale dei requisiti di fondi propri relativi a tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD,(riga 020, colonna j di questo modello).  Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali. |
| m | **Coefficiente anticiclico (%)**  Coefficiente anticiclico applicabile nel paese in questione e fissato conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.  Questa colonna non include i coefficienti anticiclici che sono stati fissati ma non sono ancora applicabili al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente alla quale l'informativa si riferisce.  Tale valore è indicato come percentuale con lo stesso numero di decimali di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD. |

**Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB2 di cui all'allegato IX del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Importo complessivo dell'esposizione al rischio**  Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR. |
| 2 | **Coefficiente anticiclico specifico dell'ente**  Coefficiente anticiclico specifico dell'ente, determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della CRD.  Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è equivalente alla media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente e indicati nelle righe da 010.1 a 010.X del modello EU CCyB1.  Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente di riserva di capitale anticiclica in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato nel modello EU CCyB1, colonna l.  Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali. |
| 3 | **Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente**  Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, pari al coefficiente anticiclico specifico dell'ente, indicato nella riga 2 di questo modello, applicato all'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicato nella riga 1 di questo modello. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | Valore descritto conformemente alla spiegazione delle righe 1, 2 e 3 di questo modello. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). [↑](#footnote-ref-3)